

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 010 del 07.02.2013

Oggetto: Sistema dei controlli interni – regolamento.

Sulla regolarità tecnica della proposta, si esprime parere favorevole attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 268, con decorrenza dal 12.02.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 010	Sistema dei controlli interni – regolamento.
Del 07.02.2013	

Il sette febbraio duemilatredecim, con inizio alle ore 16.08, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Floris Mario		X
Montisci Vincenzo	X	
Floris Sonia		X
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Piras Vincenzo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni	X	
Cherchi Gianluca		X
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela		X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco illustra la proposta. Il consigliere Melis Ettore evidenzia alcuni errori ed incongruenze, fra i quali il rinvio al regolamento di contabilità per i termini di espressione dei pareri e circa il revisore contabile. Il Sindaco, vista la sanzione dello scioglimento del Consiglio prevista dalla legge in caso di mancata approvazione nei termini, sollecita il Consiglio ad approvare il regolamento.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7.12.2012, n. 213, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", in vigore dal 11/10/2012, che in materia di controlli dei Comuni dispone in sintesi quanto segue:

- che i Comuni individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, articolati in 5 tipologie:

- 1) controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- 2) controllo strategico, per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- 3) controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- 4) controllo degli organismi gestionali esterni, per verificare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali;
- 5) controllo della qualità dei servizi erogati al cittadino;
 - che il controllo strategico, il controllo degli organismi gestionali esterni, il controllo della qualità dei servizi sono previsti come obbligatori per i Comuni di maggiore dimensione, a regime con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - che il sistema dei controlli deve essere gestito secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
 - che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario, il direttore generale se previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, se istituite;
 - che più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento;
 - che il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente; sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento; le risultanze del controllo successivo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e al consiglio comunale;
 - che il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale se previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità e deve essere disciplinato nel regolamento di contabilità;
 - che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il Sindaco, avvalendosi del direttore generale se presente o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato;
 - che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora siano accertati situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori;
 - che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi dei Comuni, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dalla Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, con l'obbligo per i Comuni di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e il divieto di attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;
 - che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;
 - che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura di scioglimento del consiglio comunale;
 - che l'organo di revisione contabile deve rendere pareri obbligatori, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

nei pareri sul bilancio e le variazioni deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; nei pareri devono essere suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni e l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

- che gli amministratori che la Corte dei conti riconosca, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati; il sindaco ritenuto responsabile non è candidabile, per dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, né può ricoprire per dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici; agli stessi soggetti, se riconosciuti responsabili, la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti irroga una sanzione pecuniaria da cinque a venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione;

- che i revisori dei conti a carico dei quali la Corte dei conti riconosca gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività o di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, non possono essere nominati revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni e viene applicata una sanzione pecuniaria da cinque a venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione;

- che gli strumenti e le modalità di controllo interno devono essere definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (10.01.2013), dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; decorso inutilmente il termine predetto, il Prefetto invita gli enti inadempienti a provvedere nel termine di sessanta giorni; decorso inutilmente il termine predetto il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Vista la proposta di regolamento, redatta a cura del Segretario Comunale.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 27.03.2003, che all'art. 5 regola le rilevazioni economiche e i controlli.

Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 110 del 21.06.2012, che all'art. 30 regola i pareri sulla regolarità tecnica e contabile.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Segretario Comunale.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con mail del 22.01.2013, acquisita al protocollo il 23.01.2013 al n. 1174.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.

Con n. 8 voti favorevoli (non partecipa al voto il Consigliere Sanna Francesco), n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Piras Vincenzo, Melis Ettore, Pia Giovanni, Melis Mirco).

DELIBERA

Di approvare il regolamento sui controlli interni del Comune, composto di n. 5 articoli, allegato alla presente.

Di sostituire l'art. 5 del regolamento di contabilità con il seguente relativo alla disciplina del controllo degli equilibri finanziari, allegato alla presente.

Di trasmettere copia della presente al Prefetto, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, al Segretario, ai Responsabili dei Servizi, alle RSU, alle OO.SS.

La seduta termina alle ore 20.35